



REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

- Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile- bis) -

Ref. 2710  
13

La Corte d'Appello di Napoli, Quinta sezione civile (già Prima sezione civile-bis),  
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Paolo Celentano - Presidente -
  - dr. Fulvio Dacomo - Consigliere -
  - dr. Ugo Candia - Consigliere - Relatore -
- ha emesso il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale iscritto al n. 2814/2018 del ruolo generale degli  
affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto:

OPPOSIZIONE EX ART. 5-TER L. N. 89 DEL 2001

A V V E R S O

il decreto reso dal Consigliere designato dal Presidente della Corte d'Appello di  
Napoli il 4 dicembre 2018, contraddistinto con il n. cron. 3562/2018

P R O M O S S O D A

Giacomo (nato a - il ivi  
residente in - codice fiscale

H), rapp.<sup>to</sup> e difeso, in virtù di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso  
ex art. 3 L. 89/2001, dall'avv.<sup>to</sup> Michele Liguori (codice fiscale LGR MHL 58P14 F839  
K), con studio in Napoli, al Centro direzionale Is. F/4

- R I C O R R E N T E -

C O N T R O

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*

- N O N C O S T I T U I T O -

\* \* \*

LA CORTE

DISPOSTA la comparizione delle parti con decreto presidenziale del 7 gennaio

2019, notificato al *Ministero della Giustizia* tramite PEC dell'8 gennaio 2018 in uno al ricorso depositato in data 20 dicembre 2018, sentito il Consigliere relatore, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 19 marzo 2019,

OSSERVA

**1.** Con il suindicato decreto, il Consigliere designato dal Presidente della Corte d'Appello accoglieva il ricorso per l'equa riparazione del danno derivante dall'eccessiva durata del processo, svoltosi in tre gradi di giudizio, proposto da *Giacomo* e riconosceva a questi l'importo di 2.400,00 € a titolo di equo indennizzo, decurtando dalla predetta durata i sei anni intercorrenti tra il raggiungimento della maggiore età (avvenuta in data 14 novembre 2008) nel corso del giudizio di secondo grado e l'intervento volontario in detta fase di giudizio (avvenuta il 27 novembre 2014), ingiungendo, altresì, al Ministero della Giustizia il pagamento delle spese di giudizio, liquidandole nella misura di 450,00 € per compenso professionale e 70,00 € per spese vive, oltre a quelle generali per il rimborso forfettario in misura pari al 15% del compenso, con distrazione a favore dell'avv.<sup>to</sup> *Michele Liguori*.

**2.** Con il menzionato ricorso in opposizione l'istante si è lamentato:

**a.** della mancata considerazione ai fini indennitari del citato periodo di sei anni, richiamando sul punto i contenuti di plurime pronunce della Corte di cassazione e, quindi, della minore liquidazione dell'indennità, siccome erroneamente parametrata sul periodo di irragionevole durata di anni quattro, invece che di dieci;

**b.** della incongrua liquidazione dell'indennità secondo valori medi, senza alcuna motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'incremento per gli anni successivi al quarto;

**c.** del mancato riconoscimento della maggiorazione sui compensi e di legge prevista dall'art. 4, co. 1-bis, d.m. 55/2014 in ragione della redazione degli atti depositati telematicamente con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, quando, in particolare, esse consentano la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno del medesimo atto.

**3.** L'opposizione risulta fondata in relazione ai suindicati primo e terzo motivo.

**3.a.** Quanto al mancato riconoscimento ai fini dell'irragionevole durata del processo del periodo intercorrente tra il raggiungimento della maggiore età della parte costituita in giudizio tramite il proprio rappresentate legale e la costituzione diretta della stessa, effettivamente la giurisprudenza del giudice di legittimità, dal cui orientamento non vi è ragione di discostarsi, ha chiarito che nel calcolo del periodo temporale per il risarcimento non patrimoniale da irragionevole durata del processo, va computato anche il periodo nel quale il minore, nelle more divenuto maggiorenne, agiva in giudizio con la rappresentanza dei genitori (cfr., tra le tante, Cass. 13560/2016, Cass. 5911/2015 e le altre menzionate dalla difesa del ricorrente, ai cui contenuti è sufficiente rinviare).

Non può, pertanto, essere condiviso l'argomento del primo Giudice che ha richiamato sul punto l'orientamento del giudice di legittimità (Cass. 25162/2011) relativo alla diversa ipotesi in cui il processo presupposto è stato interrotto, fattispecie questa che non ricorre nella fattispecie in esame con riferimento alla posizione del ricorrente, il quale è volontariamente intervenuto nel giudizio senza soluzioni di continuità.

**3.b.** Non ha, invece fondamento il secondo motivo di opposizione, il quale si base sulla logica di un automatico e, dunque, necessariamente dovuto incremento, che risulta sconfessato dalla lettera della disposizione dell'art. 2-bis, L. 89/2001, che con l'uso del predicato «può» affida al potere discrezionale del giudice il riconoscimento del predetto aumento.

Le ragioni su cui l'istante rivendica tale beneficio (sofferenze morali e psico-fisiche, turbamento dello stato d'animo, cambiamento delle proprie abitudini) si risolvono in una formula sintetica e generica, valevole per ogni caso e priva della necessaria personalizzazione, come tale ingiustificata, senza tacere che il lungo lasso di tempo trascorso per la diretta costituzione in giudizio del ricorrente mal si concilia col dedotto patema e con le rappresentate ricadute addirittura sullo stile di vita.

Corretto ed equo risulta, pertanto, il riconoscimento dell'indennità nella misura parametrata ai valori medi 600,00 € l'anno.



**3.c.** E' fondata, infine, la terza censura in quanto gli atti sono stati redatti e depositati telematicamente dal difensore con le suddette tecniche informatiche.

L'art. 4, co. 1-bis, d.m. 55/2014 stabilisce che il «*compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con le tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto*» (sottolineatura aggiunta), con ciò ponendo una regola da cui non vi è ragione di derogare.

**4.** Per le ragioni sopra svolte, il ricorso va parzialmente accolto e, pertanto, va ingiunto al *Ministero della Giustizia* il pagamento della somma di 6.000,00 € a favore di *Giacomo* per l'irragionevole durata del processo introdotto innanzi al Tribunale di Napoli con atto di citazione notificato il 23 maggio 2000 e definito con la sentenza della Corte di cassazione n. 10322/2018.

**5.** Le competenze del procedimento si liquidano a favore del difensore antistatario, che ha reso la prescritta dichiarazione, secondo i parametri inferiori ai medi di cui al d.m. 55/14, tenuto conto della serialità e semplicità delle questioni trattate, in uno alle spese vive richieste, con la predetta maggiorazione di cui all'art. 4, co. 1-bis, e non anche di quella ulteriore di cui al comma 8, avente natura discrezionale, avuto altresì riguardo all'assenza di contrapposizione da parte del Ministero, oltre alle spese vive richieste.

Le competenze della prima fase di giudizio vanno liquidate secondo i parametri previsti per il procedimento monitorio (sul cui modello la procedura in oggetto è strutturata), mentre quelli della presente fase in base alla tabella n. 12 del predetto decreto ministeriale.

P.Q.M.

la Corte di appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile - bis), nella intestata composizione, così provvede:

**I** - accoglie parzialmente l'opposizione <sup>2</sup> per l'effetto, in parziale riforma del decreto impugnato, ingiunge al *Ministero della Giustizia* di pagare, senza dilazione,


Corte d'appello di Napoli  
- Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile-bis) -

in favore di *Giacomo* la somma di 6.000,00 €, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;

**b.** condanna il *Ministero della Giustizia* a pagare le spese del procedimento in favore dell'avv.º *Michele Liguori*, che liquida, per la prima fase, nella misura di 585,00 € per competenze e 70,0 € per spese vive, oltre a 87,75 € per il rimborso forfettario delle spese generali, nonché, per la presente fase, nella misura di 2.730,00 € per competenze, 33,66 € per spese vive, oltre a 409,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2019.

Il Presidente

(dr. *Paolo Celentano*)  




CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
DELLA QUINTA SEZIONE CIVILE  
2-5-19  
